



“Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”

COMMITTENTE :



COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Via del Municipio 1 - 16015 Casella (GE)

PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A CUP: G88E22000110006

Intervento finanziato con:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Fondi Unione Europea – NextGenerationEU

	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
1			
0			

titolo elaborato: **SCHEMA DI CONTRATTO**

data: febbraio 2023	scala: /	nome file: 543_CASELLA.dwg
TAV. N° B2		progettista: Villani Carenzo Building Workshop arch. Marco Carenzo committente: COMUNE DI CASELLA
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Il tecnico: Arch. Francesca PARLATO	Il responsabile tecnico: Arch. Marco CARENZO	Il responsabile unico del progetto: Arch. Marco CARENZO



REP.: REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO FRA IL COMUNE DI CASELLA

E L'IMPRESA PER L'ESECUZIONE

DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO

DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO

2A NEL COMUNE DI CASELLA.

C.U.P.: G88E22000110006 – C.I.G.

L'anno duemilaventitre, il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Casella, posta in via Municipio al civico numero uno, innanzi a me Dott., Segretario Comunale del Comune di Casella, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle Parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso sono comparsi:

- *per una parte*, il, C.F.:, nato a Genova il, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale agisce in nome e per conto del COMUNE DI CASELLA, P.I.: 00734460108, con sede in Casella (GE), Via Municipio n. 1, in esecuzione del Decreto del Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale N.5675 - 2021 in data 23.09.2021 (Protocollo NP-2021-297280), che nel prosieguo dell'atto verrà denominato "Comune";

- *per l'altra parte*, il Sig., C.F.:, nato a residente in Via nella qualità di della società, con sede in, P.I.:, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale io Segretario comunale sono certo

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n., adottata il, esecutiva dal, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di 20 operatori economici individuate nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n.120, successivamente modificato dall'art.51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, che deroga, fino al 30/06/2023, le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., (d'ora innanzi denominato il Codice), al conferimento in appalto dell'esecuzione degli interventi di *"RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A"*, per un importo complessivo dei lavori stessi, "a corpo", da porre a base di gara pari a 252.465,21 € (diconsi duecentocinquantaduemilaquattrocentosessantacinque/21 euro), di cui 6.408,32 € (diconsi seimilaquattrocentootto/32 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis), del Codice, e pertanto a favore del concorrente che proporrà il maggiore ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali della S.U.A.M. in data

- che con determinazione dirigenziale della S.U.A.M. n. (Protocollo, adottata in data, esecutiva ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, per conto del Comune di Casella ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi al, che ha offerto il ribasso pari a

..... % (.....);

- che il citato provvedimento è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo all'appaltatore;

- che la S.U.A.M. con nota PEC Prot. del ha comunicato l'affidamento dei lavori al soggetto aggiudicatario e con pubblicazione sulla piattaforma SINTEL della comunicazione di affidamento agli operatori non aggiudicatari compiendo gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori, Marco CARENZO in data 14 febbraio 2023, relativa ai contenuti di cui all'art. 31, comma 4, lettera e) del Codice, la Ditta, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione degli interventi *“RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A”*.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale del Comune di Casella n. adottata il e determinazione dirigenziale della S.U.A.M. n. adottata il, esecutive ai sensi di legge, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale della S.U.A.M. n. in data

....., esecutiva ai sensi di legge, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l'appaltatore piena e completa conoscenza.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., ammonta a € (diconsi euro), di cui 6.408,32 € (diconsi seimilaquattrocentootto/32 euro) per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso), il tutto oltre I.V.A.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice. L'importo contrattuale rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

3. L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (linea di finanziamento di cui all'art.: Decreto di assegnazione n. dell'..... Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori REGISTRO UFFICIALE.U..... sottoscritto dal legale rappresentante del Comune di Casella).

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dall'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (dicesi sessanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Articolo 5. Penali

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all'1,00 (uno/00) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a euro..... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al



collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale))

a) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR / PNC)

a) in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

b) penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone;

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 107 del Codice.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Geom., in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del Direttore di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell'art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione è fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art 29 del d.l. n. 4 del 2022.

L'istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta". Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di

presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di 70.000,00 € (diconsi settantamila/00 euro), con le modalità di cui al D.M. 49 del 07 marzo 2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Sig. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dal Comune, il numero di C.I.G., il numero di C.U.P. e il Codice IPA che verrà prontamente comunicato dallo stesso Comune. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata (PEC).

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1"

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Comune di Casella di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24

aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune, fatte salve le ulteriori e diverse disposizioni di legge vigenti, entro i termini di:

- -37 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento (ai sensi del comma 1 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016);

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e al rispetto del principio del DNSH.

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

Al termine dei lavori, entro 10 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui al D.M. 49/2018.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113 bis, del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art 103 comma 6, del Codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 € (diconsi diecimila/00 euro) il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

È prevista l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, co. 18, D.lgs. 50/2016, e alle condizioni ivi previste, nella misura del 20% dell'importo contrattuale. In caso di corresponsione dell'anticipazione, su richiesta dell'Appaltatore e previa presentazione di idonea fideiussione, l'importo della stessa verrà progressivamente recuperato sui SSAALL successivamente emessi, in via proporzionale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è G88E22000110006 e il C.I.G. attribuito alla gara dalla S.U.A.M è

Relativamente all'Impresa i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario ".....", Agenzia, Codice IBAN, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il Sig., Codice Fiscale, nato a il giorno

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In

particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Comunale.

Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del c.c.

La cessione dei crediti è regolata dall'articolo 106, comma 13, del Codice che regola la cessione di crediti. Il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 10. Collaudo, gratuita manutenzione.

1.L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del collaudo da parte del personale incaricato. Le Parti convengono che detta emissione avvenga non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
- j) in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione al Comune per il successivo inoltrare alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché

offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

k) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

l) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;

m) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

n) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'Appaltatore, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto (art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021 - PNRR), fermo restando il pagamento delle penali;

o) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% ;

p) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale d'appalto.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 12. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del Codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2. L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

4. La S.U.A.M. durante le fasi di gara per l'aggiudicazione dei lavori ha provveduto ad eseguire gli accertamenti antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

5. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso il Comune:

- a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.lgs. citato;
- b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.

2. Il Comune ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, predisposto in fase di redazione del progetto esecutivo, del quale l'Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 13 punto 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Articolo 15. Subappalto.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti

e le modalità previsti dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:.....

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

- copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

- che l'impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nella lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per l'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso.

La condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione.

L'impegno dell'Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice.

La documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.

Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia di - numero, emessa in data per l'importo di € (diconsi euro), pari al% (.....) dell'importo del presente contratto, eventualmente ridotto nella misura del 50%, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino all'emissione del collaudo, comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e, in ogni caso, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale, e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari al 5% (dicesi cinqueper cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 €.

Articolo 18. Adempimenti *white list*

Per lo svolgimento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all'interno del comma 53 dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012 l'Appaltatore deve risultare iscritto all'interno della c.d. "white list". Si precisa che l'iscrizione "white list" dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno del suddetto elenco, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

In particolare, le lavorazioni che comportano l'obbligo di iscrizione alla "white list" sono le seguenti:

INTERVENTO 01_MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM:

- scavo per fondazione muro € 4.034,85

- magrone muro di confine € 435,70

- calcestruzzo per fondazione e calcestruzzo per muro in elevazione € 4.610,06

- getto calcestruzzo magrone e fondazione € 423,89

- getto calcestruzzo elevazione € 625,01

- acciaio per armature € 4.591,38

INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM:

- scavo per alloggiamento vasca lavapiedi e per passaggio tubazioni € 2.448,60

- magrone sotto vasca lavapiedi € 55,37

- casseforme per cordolo vasca lavapiedi € 843,59

- base e cordolo in CLS per vasca lavapiedi € 257,69

- letto di posa tubazioni €30,36

INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM:

- ringhiera su muro di confine €2.150,78

INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA

L.T. A VASCA DI COMPENSO

- rimozione masselli per cunicolo impiantistico € 737,93
scavo per alloggiamento cunicolo impiantistico prefabbricato € 1.157,52

- realizzazione di stabilizzato per posa cunicolo € 117,64

INTERVENTO 06_ REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA PISCINE

- trasporto a discarica € 302,17

- trasporto a discarica € 206,86

- trasporto a discarica € 243,36

- oneri smaltimento € 1.779,15

- sottofondo pavimento € 13.790,40

INTERVENTO 07_ IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI +

LOCALE TECNICO + BAR/UFFICI

- trasporto a discarica € 26,64
- trasporto a discarica € 18,24
- trasporto a discarica € 21,45
- oneri di smaltimento € 63,79
- soluzione bituminosa € 1.463,00
- fornitura membrane bituminose € 12.718,20
- posa doppia membrana bituminosa € 6.699,00

Nel caso in cui le lavorazioni ricomprese nell'appalto, anche se non esplicitate nell'elenco di cui sopra, prevedano attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all'interno del comma 53 dell'articolo 1 legge n.190 del 2012 l'operatore economico è tenuto a richiedere l'iscrizione alle "white list" della prefettura territorialmente competente e dovrà fornire documentazione comprovante l'iscrizione alla stazione appaltante.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

(nel caso in cui l'Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L'Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:) Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l' Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti,

aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Articolo 20. Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto (“Allegato C”), e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove

applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 21. Criteri Minimi Ambientali

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal decreto 23 giugno 2022 recante *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”* come declinati nell'apposito allegato *“Relazione CAM”* facente parte del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Casella, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente; il Capitolato Speciale d'Appalto; tutti gli elaborati grafici progettuali e descrittivi elencati all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto; l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'art. 3 del presente contratto; i Piani di Sicurezza previsti dall'art. 14 del presente contratto.

Check List DNSH Regime 2: n. 5 *“Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione / rinnovamento di edifici”*

Articolo 23. Comunicazioni e elezione del domicilio.

Le parti riconoscono e accettano che gli scambi di comunicazioni qualsiasi tra di essi

dipendenti da presente contratto, saranno effettuati esclusivamente, con documenti informatici firmati digitalmente, mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

per il Comune: protocollo@pec.comune.casella.ge.it; *per l'Appaltatore:*

.....

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 la Ditta

..... elegge domicilio in Casella presso gli uffici comunali.

Articolo 24. Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del D.lgs. 165/2001

1. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Casella, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che quest'ultimo è reso disponibile sul sito del Comune di Casella, della Sezione "Amministrazione trasparente".

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, il Responsabile dell'Ufficio tecnico, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Procuratore dell'Appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che il suddetto dipendente comunale non ha ricevuto altre utilità dalla medesima società.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a

carico dell'appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Articolo 26. Trattamento dati personali.

Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casella nella persona del Sindaco. Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO).

Richiesto io, Segretario comunale del Comune di Casella ho ricevuto il presente atto che consta in numero diciotto pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e

letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti
componenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di
firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).Dopo di che io
Segretario Comunale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

per il Comune di Casella: (firmato digitalmente)

per l'Appaltatore: (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale: (firmato digitalmente)